

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

Il giudice dott. Niccolò Calvani

sciolta la riserva assunta all'udienza del 20/12/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC), premesso che la Galleria dell'Accademia di Firenze è proprietaria della nota statua del David di Michelangelo, ha proposto ricorso per la tutela d'urgenza dei diritti di sfruttamento commerciale del monumento, riservati dall'art. 108 dLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali – CBC) all'autorità che ha il bene in consegna.

Riferisce il ricorrente che Brioni Spa ha dato vita ad una vasta campagna pubblicitaria sfruttando l'immagine del David senza alcuna autorizzazione: ha infatti utilizzato una copia identica dell'opera, prodotta e messa a sua disposizione dalla Studi d'Arte Cave Michelangelo Srl (SACM), realizzando un servizio video ("Bespoke"), ove si vede la statua che indossa un abito realizzato dalla Casa di sartoria, che è poi stato diffuso sulla Rete attraverso il sito internet di Brioni; inoltre, immagini del David vestito con lo *smoking* di Brioni sono esposte in tutti i più importanti negozi di quest'ultima, sparsi in tutto il mondo.

Quanto alla SACM, già in altre occasioni aveva prestato la statua da essa realizzata in copia esatta del David, per sfruttamenti commerciali non autorizzati: così, nel settembre 2018, l'opera fu collocata in piazza San Babila a Milano per la promozione del film prodotto da Sky e ispirato a Michelangelo, pubblicando poi sul proprio sito la registrazione della messa in opera del "clone".

Lo sfruttamento a fini commerciali dell'immagine dell'opera d'arte, senza alcuna autorizzazione dell'ente proprietario, rappresenta secondo il ricorrente un illecito che lede i suoi diritti; il MIBAC preannuncia perciò un'azione ordinaria di risarcimento del danno patrimoniale, commisurato al canone di concessione non riscosso e all'indebito lucro conseguito dai convenuti, e del



danno non patrimoniale per l'uso e lo svilimento dell'immagine dell'opera d'arte.

Per prevenire l'incremento del danno, di difficile quantificazione, chiede in via cautelare che sia inibito alle convenute l'utilizzo dell'immagine del David a fine di profitto, ordinato il ritiro e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario che riproduce l'opera d'arte, la rimozione dai loro siti dei video promozionali pubblicati, disposta la pubblicazione su quotidiani e periodici a diffusione nazionale dell'ordinanza e fissata penale per ogni giorno di ritardo nella sua attuazione.

*

Si è costituita SACM chiedendo il rigetto del ricorso: premette di essere società che opera nel settore della lavorazione artistica del marmo, per lo più dedita ad attività non lucrativa di formazione degli scultori e diffusione e valorizzazione dell'arte scultorea e del patrimonio artistico italiano; per tale sua attività realizzò nel 2002 una copia del David, mai utilizzata a scopo di lucro ma solo a fini didattici o per eventi culturali di altissimo livello, quali la "Settimana dei Beni culturali – Florens 2010" (organizzata dal Comune di Firenze), "Carrara Marble Weeks 2011" (organizzata dal Comune di Carrara), la mostra "Arte Torna Arte" (proprio all'interno della Galleria dell'Accademia di Firenze), la mostra "1564-2014 Michelangelo" (presso i Musei Capitolini) e "Performance NOI", in seno alla Settimana Michelangiolesca organizzata dal Comune di Firenze.

La copia del David è poi stata concessa – senza alcun corrispettivo e senza alcuna forma di pubblicità di SACM – alla Brioni per un servizio di altissima moda maschile, ed a Sky per la promozione di un film biografico su Michelangelo, anch'essi da considerare operazioni culturali.

La convenuta sottolinea la propria buona fede e l'assenza di qualunque fine di lucro nell'uso della statua; nega che i servizi realizzati da Brioni e da Sky abbiano in qualche modo svilito l'immagine del David, al contrario avendo contribuito a valorizzarla; nega la sussistenza di un *periculum in mora*; precisa, in ogni caso, di aver immediatamente ritirato dal proprio sito il video della statua collocata in piazza San Babila si impegna a non utilizzare l'opera per qualsiasi prossimo evento, se non previa autorizzazione della Galleria.

*



Brioni ha sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Roma ove ha sede la società convenuta, o il Tribunale di Massa ove ha sede SACM, anche quali luoghi ove sarebbero stati compiuti gli atti denunciati come illeciti.

Anch'essa ha poi chiesto il rigetto del ricorso, ricordando in premessa il suo ruolo al vertice della moda maschile internazionale, portavoce dell'eccellenza italiana, e sottolineando di essere parte del gruppo Kering, particolarmente impegnato nella valorizzazione dei beni culturali italiani, avendo – per esempio – sovvenzionato il recupero del Giardino di Boboli e della Chiesa di Santo Spirito a Firenze e della Fontana del Babuino a Roma, nonché erogato finanziamenti cospicui alla Galleria degli Uffizi.

Il servizio “Bespoke” è stato ideato e realizzato – impegnando i propri migliori sarti in un lungo lavoro per il confezionamento di un abito su misura per una statua alta più di 5 metri – per esaltare le capacità artigianali dell'alta sartoria italiana, accostate all'archetipo dell'arte scultorea. Il suo risultato non sarebbe la mera riproduzione di un bene culturale, ma una sua autonoma rielaborazione creativa, fatta lecita dall'art. 4 Legge sul Diritto d'Autore richiamata dall'art. 107 CBC.

Non sarebbe peraltro applicabile il disposto dell'art. 108 CBC, posto che il video realizzato da Brioni non riproduce il bene detenuto dalla Galleria, bensì un diverso bene realizzato da un laboratorio di scultura in combinazione con l'opera di una sartoria; laddove i diritti riconosciuti all'ente depositario sono limitati all'uso a fini commerciali dei beni conservati all'interno di un museo, e non si estendono all'uso di copie esposte in luogo pubblico – numerose in tutto il mondo, proprio per quanto riguarda il David.

In ogni caso non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio, poiché il video “Bespoke” non svilisce – al contrario esalta in termini di eleganza – l'immagine dell'opera d'arte; infine, la corresponsione di un canone di concessione sarebbe possibile anche dopo l'utilizzo dell'immagine.

All'udienza del 20/12/2018, peraltro, anche Brioni ha evidenziato l'avvenuta eliminazione del video dal proprio sito.

(A) La domanda nei confronti di SACM

La convenuta ha provveduto immediatamente a rimuovere dalla sua pagina *social* le immagini del David, ossia ha già adempiuto spontaneamente a quanto richiesto dal ricorrente al punto E) delle sue conclusioni; si è altresì



impegnata a non utilizzare l'opera per qualsiasi prossimo evento, se non previa autorizzazione della Galleria, il che corrisponde a quanto richiesto dal MIBAC ai punti B) e C). Impegno che appare senz'altro credibile, in relazione alla buona fede della convenuta desumibile dal fatto che essa non risulta aver mai utilizzato la copia del monumento a fini di proprio lucro.

Il ricorrente osserva che le immagini già postate da SACM sul suo sito si rinvencono tuttora sulla rete, perché riprodotte da terzi, per concludere che la convenuta ben potrebbe essere condannata ad attivarsi presso detti terzi per ottenerne la rimozione. L'assunto non è condivisibile: è possibile condannare un debitore ad attivarsi per ottenere che un terzo adempia una prestazione che gli fa carico; ma, se il terzo non ha alcun obbligo nei confronti del debitore, non è possibile imporre a quest'ultimo di acquisire il consenso di quello – tanto meno in via cautelare, e addirittura con fissazione di penali per l'inadempimento o il ritardo che potrebbero dipendere dalla incoercibile volontà del terzo.

Lo spontaneo adempimento della convenuta alle richieste del MIBAC fa venir meno il *periculum in mora*. Ogni questione sulla liceità dell'uso fatto da SACM dell'immagine del David, pertanto, è assorbita nella presente sede cautelare e potrà essere eventualmente valutata nel giudizio di merito.

*

(B) La domanda nei confronti di Brioni.

Anche la Casa sartoriale ha eliminato dal proprio sito il video riprodotto il David, dando quasi integrale adempimento a quanto richiesto dal ricorrente al punto D) della domanda.

È dunque possibile ripetere qui quanto già sopra affermato in ordine alla possibilità di eliminare dall'intera Rete immagini dello stesso video ripubblicate da terzi, peraltro nemmeno chiesta con il ricorso, e in ordine al *periculum in mora*.

Restano da valutare altre domande formulate dal ricorrente ai punti B) e C), per l'inibizione all'uso dell'immagine del David in Italia ed in Europa a fini commerciali e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario che la riporta. Si tratta in sostanza di istantanee tratte dal video, ancora presenti su alcuni siti (https://cdn3.yoox.biz/cloud/brioniwp/uploads/2018/10/BB_David.jpg, cdn3.yoox.biz/cloud/brioniwp/uploads/2018/08/David-videocover_F1.jpg) o presso negozi, la cui idoneità lesiva non sembra di per sé consistente: la campagna pubblicitaria di Brioni si fondava essenzialmente sul video



“Bespoke”, nel quale le immagini del taglio della stoffa andava in parallelo con quelle della lavorazione del marmo fino alla resa del “prodotto finito” (il David vestito), come se l’opera scultorea e quella di sartoria fossero un progetto unico, con la prima inevitabilmente piegata alla promozione commerciale della seconda. Eliminato il video, le immagini rimaste potrebbero essere il frutto di una qualunque attività di *fotoshop* lontanissima dall’efficacia comunicativa propria dell’iniziativa pubblicitaria “Bespoke”.

L’attuale assenza di un *periculum* è di per sé sufficiente a rigettare il ricorso, restando alla causa di merito la verifica e la quantificazione dell’eventuale danno già prodotto.

Con riguardo al *fumus boni juris* si osserva che la previsione di un esito eventualmente favorevole a parte ricorrente, da tenersi avanti a questo Tribunale Sezione specializzata Imprese adito in via cautelare, deve misurarsi non soltanto su problematiche di merito (ad esempio, l’esatta portata del concetto di “riproduzione” o del suo oggetto, rilevante ai fini e per gli effetti degli art. 106-108 CBC; la possibilità di invocare una “rielaborazione creativa”, se la presente questione dovesse prescindere dalla normativa sul diritto d’autore), ma anche di rito.

Brioni ha sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Roma ove ha sede la società convenuta, o del Tribunale di Massa ove ha sede SACM, anche quali luoghi ove sarebbero stati compiuti gli atti denunciati come illeciti; ma, a fianco dei criteri territoriali (tra i quali quello del *forum destinatae solutionis*, non sviluppato dalla convenuta) occorrerà valutare se la materia trattata rientri nella competenza specifica del Tribunale delle Imprese.

Il ricorrente invoca infatti un diritto al nome e all’immagine, nonché il diritto di sfruttamento economico riconosciuto dagli art. 107-108 CBC, ma dovrà verificarsi se tali diritti, sussistenti o meno, siano fra quelli la cui cognizione appartiene per legge alla Sezione specializzata. A questo proposito si rileva che il Tribunale delle Imprese è competente – tra altre - per le controversie in materia di diritto d’autore, ma, a fronte dell’eccezione della convenuta sulla non configurabilità di un diritto di sfruttamento commerciale ex L 633/1941, per decorso del termine 70ennale dopo la morte dell’autore, il MIBAC ha replicato affermando che il diritto azionato non sarebbe quello d’autore, ma quelli specifici previsti dal codice civile (art. 6-10, art. 2043-2059) e dal CBC.



Senonché il nome o l'immagine, li si voglia intendere come estensioni dei diritti della personalità o – forse più correttamente – come elementi caratterizzanti e che attribuiscono valore al bene di proprietà, esulano dall'ambito di tutela che può essere chiesta al Tribunale delle Imprese, se non formano oggetto di una proprietà industriale o "d'autore".

Quanto al diritto di sfruttamento previsto dagli art. 107-108 CBC, occorrerà capire se si tratta di una ipotesi particolare riconducibile al diritto di autore o piuttosto di un diritto distinto e autonomo: senza che ciò finisca per sminuire il valore del bene tutelato, poiché, se è evidente che la tutela dei beni culturali ha un oggetto ed un campo di applicazione diverso dalla tutela della proprietà fondiaria, ciò non significa che, per ciò stesso, rientri nella competenza della Sezione specializzata sui diritti industriali.

Se dovesse emergere l'incompetenza della Sezione specializzata, la pronuncia che definirà il giudizio ordinario avanti a questo giudice potrebbe essere di incompetenza (secondo una delle interpretazioni accolte dalla Corte di legittimità) e non di accoglimento, il che va ad incidere sulla valutazione dell'esistenza di un *fumus boni juris*.

In ogni caso, ed in relazione al presente procedimento cautelare, si ritiene che l'assenza di un attuale *periculum* debba condurre al rigetto del ricorso.

La novità delle questioni trattate, unita al fatto che le convenute hanno dato spontanea attuazione a quanto richiesto dal MIBAC, dopo la notifica del ricorso, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, visto l'art. 669 septies CPC rigetta il ricorso; spese compensate.

Firenze, 2 gennaio 2019

Il giudice
dott. Niccolò Calvani

